



ISTITUTO COMPRENSIVO ROSSANO I

Sede centrale e amministrativa: Via Martucci, 18 - 87064 – Corigliano-Rossano (CS)

Codice meccanografico: csic8am004 - Codice fiscale: 97028290787

Tel. 0983/521143 - Codice IPA: istsc_csic8am004 - Codice univoco di fatturazione: UF2MCT

e-mail: csic8am004@istruzione.it - pec: csic8am004@pec.istruzione.it - sito web: www.icrossano1.edu.it



ISTITUTO COMPRENSIVO - ROSSANO 1-ROSSANO
Prot. 0011907 del 07/09/2026
IV (Uscita)

Delibera n. 7 del 07/09/2026

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante “Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;

VISTO il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, per quanto applicabile alla scuola secondaria di primo grado;

VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”;

VISTO in particolare l’art. 5 del D.Lgs. n. 62/2017, ai sensi del quale, ai fini della validità dell’anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;

VISTO il D.M. n. 741/2017, recante disposizioni in materia di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;

VISTO il D.M. n. 176/2022, recante la disciplina dei percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado;

CONSIDERATO che, ai fini della validità dell’anno scolastico, il monte ore annuale personalizzato comprende l’orario curricolare previsto per ciascun percorso frequentato dall’alunno/a, compreso l’orario relativo al percorso a indirizzo musicale;

CONSIDERATO che il D.M. n. 176/2022 prevede, per i percorsi a indirizzo musicale, tre ore settimanali, pari a 99 ore annuali, che concorrono alla determinazione della validità dell’anno scolastico;

RITENUTO necessario stabilire criteri generali e trasparenti per l’applicazione del limite minimo di frequenza e per l’individuazione delle deroghe;

CONSIDERATO che le deroghe al limite minimo di frequenza possono essere riconosciute esclusivamente per casi eccezionali, debitamente documentati, e a condizione che la frequenza effettuata consenta al Consiglio di Classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale;

DELIBERA

di adottare il seguente

*REGOLAMENTO PER LA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO E PER LE DEROGHE
AL LIMITE MINIMO DI FREQUENZA*

Art. 1 – Obbligo di frequenza

Gli alunni e le alunne sono tenuti/e a frequentare regolarmente le lezioni e a partecipare alle attività didattiche previste dal percorso formativo, assolvendo agli impegni di studio e alle attività educative programmate dall'Istituzione scolastica.

Art. 2 – Validità dell'anno scolastico

Ai fini della validità dell'anno scolastico e della possibilità di procedere alla valutazione finale, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato.

Il limite minimo di frequenza è riferito al monte ore annuale personalizzato effettivamente previsto per ciascun alunno/a, tenendo conto dell'orario curricolare e degli insegnamenti e attività che concorrono alla valutazione.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, anche tenuto conto delle eventuali deroghe riconosciute ai sensi del presente Regolamento, comporta la non validità dell'anno scolastico e, conseguentemente, la non ammissione allo scrutinio finale.

Art. 3 – Determinazione del monte ore e del limite massimo di assenza

Tutte le assenze, comprese quelle derivanti da entrate posticipate e uscite anticipate, sono registrate dai docenti e concorrono al calcolo delle ore complessive di assenza.

Il numero complessivo delle ore di assenza effettuate durante l'anno scolastico viene rapportato al monte ore annuale personalizzato previsto per l'alunno/a.

Il limite massimo ordinario delle assenze è pari al 25% del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe previste dal presente Regolamento.

PROSPETTO MONTE ORE ANNUO SCUOLA SECONDARIA

<i>SCUOLA</i>	<i>NUMERO ORE SETTIMANALE</i>	<i>MONTE ORE ANNUALE</i>	<i>NUMERO ORE MINIMO DI PRESENZE RICHIESTE (75%)</i>	<i>NUMERO ORE MASSIMO DI ASSENZE CONSENTITE (25%)</i>
<i>SECONDARIA DI PRIMO GRADO 30 ORE</i>	<i>30</i>	<i>990</i>	<i>743</i>	<i>247,5 (pari a 50 giorni circa di lezione)</i>

PROSPETTO MONTE ORE ANNUO SCUOLA SECONDARIA – PERCORSO MUSICALE

<i>SCUOLA</i>	<i>NUMERO ORE SETTIMANALE</i>	<i>MONTE ORE ANNUALE</i>	<i>NUMERO ORE MINIMO DI PRESENZE RICHIESTE (75%)</i>	<i>NUMERO ORE MASSIMO DI ASSENZE CONSENTITE (25%)</i>
<i>SECONDARIA DI PRIMO GRADO 33 ORE</i>	<i>33</i>	<i>1089</i>	<i>817</i>	<i>272 (pari a 50 giorni circa di lezione)</i>

Il limite delle assenze è calcolato in ore e non in giornate. L'eventuale conversione in giornate ha esclusivamente valore indicativo.

Art. 4 – Ore computate come assenza

Sono computate come ore di assenza, in relazione alle ore di lezione effettivamente non frequentate:

- le assenze per l'intera giornata;
- le entrate posticipate;
- le uscite anticipate;

- le assenze per malattia;
- le assenze per motivi personali o familiari;
- le assenze dovute alla sospensione individuale dalla frequenza delle lezioni;
- la mancata partecipazione alle attività didattiche curricolari, qualora l'alunno/a non risulti presente e non ricorra una delle fattispecie di esclusione dal computo previste dal successivo articolo.

Le entrate posticipate e le uscite anticipate sono conteggiate in relazione alle sole ore effettivamente non frequentate.

Art. 5 – Ore non computate come assenza

Non sono computate ai fini del limite massimo di assenza le ore relative ad attività svolte dall'alunno/a nell'ambito dell'orario scolastico e formalmente organizzate o autorizzate dall'Istituzione scolastica, tra cui:

- partecipazione ad attività e iniziative organizzate dalla scuola;
- partecipazione a progetti didattici inseriti nel PTOF e approvati dagli organi competenti;
- partecipazione a campionati studenteschi e ad altre attività sportive scolastiche organizzate o autorizzate dalla scuola;
- partecipazione ad attività di orientamento organizzate dalla scuola;
- partecipazione a uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione;
- partecipazione a esami di certificazione esterna, concorsi o altre attività formalmente autorizzate dalla scuola, quando svolte in orario scolastico.

Art. 6 – Percorsi di istruzione in ospedale e domiciliare

Per gli alunni e le alunne che, durante periodi di ricovero ospedaliero o di permanenza in strutture sanitarie, partecipano ad attività didattiche sulla base di specifici percorsi predisposti dall'Istituzione scolastica, le ore di attività didattica svolte nell'ambito del percorso di istruzione sono considerate a tutti gli effetti ai fini della frequenza scolastica.

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Istituzione scolastica attiva le procedure per l'istruzione domiciliare e/o ospedaliera, sulla base della documentazione sanitaria richiesta e secondo le modalità previste dalla normativa.

Art. 7 – Deroghe al limite minimo di frequenza

Le deroghe al limite minimo di frequenza possono essere riconosciute esclusivamente in presenza di situazioni eccezionali, debitamente documentate, purché la frequenza effettuata consenta comunque al Consiglio di Classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale.

Le motivazioni delle assenze devono essere documentate tempestivamente e, ove possibile, prima o contestualmente al periodo di assenza; in caso contrario, la documentazione dovrà essere prodotta al rientro a scuola e comunque nel più breve tempo possibile.

Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, la documentazione sanitaria deve essere prodotta nei limiti strettamente necessari alla valutazione della deroga.

Sono ammesse alla deroga le seguenti fattispecie:

- Ricovero ospedaliero o presso strutture sanitarie, documentato mediante certificazione di ricovero e di dimissione, nonché eventuale successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e debitamente documentato;
- Motivi di salute di durata pari o superiore a cinque giorni, relativi a cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente, debitamente documentati, anche mediante certificazione del medico di medicina generale rilasciata su ricettario recante il numero di matricola regionale, nonché visite specialistiche ospedaliere e ricoveri in regime di day hospital, anche riferiti a una sola giornata;
- Assenze continuative superiori a trenta giorni o assenze ricorrenti dovute a gravi patologie, debitamente documentate mediante certificazione sanitaria attestante la necessità e la durata dell'assenza;
- Gravi e documentati motivi personali e/o familiari, quali provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, procedimenti di separazione dei genitori coincidenti con il periodo di assenza, gravi patologie o lutti riguardanti componenti del nucleo familiare entro il secondo grado di parentela;
- Rientro nel Paese di origine per comprovati motivi legali, familiari o di ricongiungimento con il genitore, debitamente documentati, anche qualora tali esigenze siano connesse a importanti ricorrenze familiari, culturali o religiose;
- Uscite anticipate per la partecipazione ad attività sportive e agonistiche, organizzate da Federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I., entro il limite massimo del 10%;
- Situazioni di particolare svantaggio socioculturale riferite ad alunni/e con BES di carattere transitorio, adeguatamente documentate e opportunamente valutate dal Consiglio di Classe;

- Ulteriori situazioni eccezionali non espressamente contemplate dal presente Regolamento, valutate caso per caso dal Consiglio di Classe sulla base della documentazione prodotta e delle specifiche circostanze.

Entrate posticipate e uscite anticipate

Le entrate posticipate e le uscite anticipate, qualora determinate da esigenze documentate e riconducibili alle seguenti fattispecie, possono essere considerate ai fini delle deroghe al limite minimo di frequenza:

- gravi e documentati motivi personali o familiari, quali provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, procedimenti di separazione dei genitori in coincidenza con il periodo di assenza, gravi patologie o lutti riguardanti componenti del nucleo familiare entro il secondo grado di parentela;
- svolgimento di terapie continuative connesse a gravi patologie, debitamente documentate;
- effettuazione di visite, esami o accertamenti diagnostici, debitamente documentati;
- donazione di sangue, debitamente documentata;
- disservizi o particolari esigenze legate al trasporto scolastico, adeguatamente documentati, ove richiesto;
- entrate posticipate o uscite anticipate disposte dalla Dirigente Scolastica per esigenze organizzative o per motivi connessi al funzionamento dell'Istituzione scolastica.

Inoltre, tutte le giustificazioni alle assenze in deroga devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate. Al di fuori dei suddetti criteri qualsiasi altra tipologia di assenza (sia essa giustificata o ingiustificata), effettuata durante l'anno scolastico, verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione allo scrutinio finale.

Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato comporta la non validità dell'anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale

Art. 8 – Valutazione delle deroghe

La deroga non opera automaticamente sulla base della sola documentazione prodotta.

Il Consiglio di Classe valuta, nell'ambito delle proprie competenze, la sussistenza delle condizioni previste dal presente Regolamento e, in particolare, verifica che la frequenza effettuata consenta di procedere alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento.

I casi eccezionali non espressamente contemplati dal presente Regolamento sono sottoposti alla valutazione del Consiglio di Classe, che ne documenta le motivazioni nel verbale dello scrutinio finale.

Art. 9 – Comunicazione alle famiglie e monitoraggio delle assenze

L'Istituzione scolastica comunica alle famiglie, all'inizio dell'anno scolastico, il monte ore annuale personalizzato, il limite minimo di frequenza e il limite massimo ordinario delle assenze, nonché le deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti.

La scuola provvede inoltre a monitorare periodicamente le assenze e a informare tempestivamente le famiglie quando il numero delle ore di assenza si avvicina al limite massimo previsto.

Al di fuori delle deroghe espressamente riconosciute dal presente Regolamento, tutte le ore di assenza, siano esse giustificate o ingiustificate, concorrono al computo del limite massimo di assenza.

Art. 10 – Accertamento della validità dell'anno scolastico

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe procede all'accertamento della validità dell'anno scolastico verificando:

1. il monte ore annuale personalizzato dell'alunno/a;
2. il numero complessivo delle ore di assenza;
3. le eventuali ore oggetto di deroga;
4. la sussistenza delle condizioni necessarie per procedere alla valutazione finale.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, anche dopo l'applicazione delle deroghe riconosciute, comporta la non validità dell'anno scolastico e la conseguente non ammissione allo scrutinio finale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 11 – Disposizioni finali

Il presente Regolamento si applica a decorrere dall'a.s. 2026/2027.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di frequenza e validità dell'anno scolastico.

Il presente Regolamento resta in vigore fino a nuova deliberazione del Collegio dei Docenti o fino all'emanazione di disposizioni normative incompatibili con le presenti disposizioni.